



RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VIZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2010

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio 2010,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati ROSSA, VILLECCO CALIPARI, BELLANOVA, BERRETTA, BORDO, BOSSA, BRAGA, CARDINALE, Marco CARRA, CODURELLI, CUOMO, D'ANTONA, D'INCECCO, FADDA, Gianni FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, MARAN, MARCHI, MARIANI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, NICOLAIS, PES, RUGGHIA, SAMPERI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TEMPESTINI, VELO e VICO (783); Angela NAPOLI e CARLUCCI (825); MISITI (954); OLIVERIO, LARATTA, LAGANÀ FORTUGNO e TENAGLIA (972); OCCHIUTO e TASSONE (1767)

(V. Stampati Camera nn. 783, 825, 954, 972 e 1767)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2010

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge reca disposizioni dirette a vietare l'attività di propaganda elettorale alle persone sottoposte a misure di sorveglianza speciale in forza di provvedimenti definitivi.

Approvato da una larghissima maggioranza (354 voti a favore su 396 presenti) alla Camera dei deputati esso costituisce il risultato di una unificazione di diverse proposte di legge presentate da tutti i gruppi parlamentari.

Le diverse proposte presentavano contenuti pressoché identici e, conseguentemente, l'esame alla Camera dei deputati, dapprima presso la Commissione giustizia e successivamente in Assemblea, ha prodotto un testo che, mantenendo ferme le finalità di ciascuna proposta, prevede, nei due articoli di cui si compone, il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione, espresso in modo chiaro ed inequivoco.

In base alla normativa vigente, possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivono abitualmente - anche in parte - con i proventi di attività delittuose; sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisico-morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Come sostenuto in più occasioni, alla Camera dei deputati, dalla relatrice, onorevole Napoli, l'approvazione delle disposizioni è finalizzata a superare la contraddizione in base alla quale ad un sorvegliato speciale è

inibita la legittimazione elettorale attiva e passiva, ma non è vietata la sua partecipazione attiva alle campagne elettorali.

Come hanno dimostrato numerose vicende giudiziarie di criminalità mafiosa e come hanno confermato le conclusioni dell'attività di indagine compiuta, nel corso degli anni, dalle diverse Commissioni parlamentari antimafia, il momento principale in cui si realizza la collusione tra criminalità organizzata e politica è appunto la fase elettorale, durante la quale può aver luogo l'offerta di voti in cambio di futuri favori da parte di persone soggette a sorveglianza speciale.

Lo stesso articolo 416-ter del codice penale, che punisce il cosiddetto voto di scambio, si è dimostrato di per sé non sufficientemente idoneo a scongiurare tali rischi collusivi: la punibilità opera, infatti, solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore.

Di qui la necessità di inserire, all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera), due commi, 5-bis.1 e 5-bis.2, con i quali si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni al sorvegliato speciale che svolga attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. La stessa pena si applica anche al candidato che si serva di tale propaganda.

Uno degli aspetti maggiormente dibattuti alla Camera dei deputati ha riguardato il possibile uso strumentale dell'introduzione di questo nuovo titolo di reato. Il rischio paventato è quello trasformare tale istituto in una possibile manovra contro candidati del tutto estranei, facendoli surrettiziamente apparire come soggetti che si avvalgono dolosamente di una campagna elettorale svolta da persone sottoposte a misure di prevenzione.

Ai sensi del nuovo articolo 5-bis.2, il coinvolgimento del candidato dovrà essere provato attraverso elementi certi ed obiettivi, che facciano emergere l'esistenza di prove chiare di collusione: la norma, infatti, prevede che il candidato sia pienamente cosciente della condizione di sottoposto a misure di prevenzione in cui versa il soggetto con cui interloquisce e, nello stesso tempo, richieda consapevolmente al medesimo soggetto la propaganda elettorale, se ne avvalga concretamente o comunque ne usufruisca.

La condotta punibile del candidato, pertanto, è integrata quando questi inequivocabilmente sia a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e vi sia una richiesta di detta attività. Una norma così strutturata sembra corrispondere pienamente al principio costituzionale della determinatezza della fattispecie penale.

Rafforza tale fattispecie, poi, la previsione che l'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse rispetto alle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Il coinvolgimento, quindi, deve fondarsi su elementi certi ed obiettivi e non, ad esempio, sul semplice ritrovamento

di un volantino di sostegno elettorale nell'abitazione del pregiudicato.

Quanto infine alle conseguenze in caso di condanna, occorre sottolineare l'equiparazione prevista tra la condanna e la pena patteggiata. Ciò al fine di evitare che il patteggiamento possa essere una via per eludere le importanti conseguenze previste per la condanna stessa.

La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva: a tal fine, la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.

Alla misura interdittiva consegue l'ineleggibilità del soggetto per la stessa durata della pena detentiva comminata. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione da pubblici uffici.

Le considerazioni che precedono hanno indotto la Commissione affari costituzionali a consegnare all'Assemblea il testo così come pervenuto dalla Camera dei deputati al fine di una sua sollecita e definitiva approvazione.

VIZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ri-

chiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2.

(Effetti della condanna)

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

